

LIBER AMICORUM PER GIUSEPPE VETTORI

a cura di

GIOVANNI PASSAGNOLI

FABIO ADDIS

GIUSEPPINA CAPALDO

ANTONIO RIZZI

SALVATORE ORLANDO



ESTRATTO PER L'AUTORE

www.personaemercato.it

ISBN 979-12-210-1540-9

Publicato a Firenze nel settembre 2022 da Giovanni Passagnoli, Fabio Addis, Giuseppina Capaldo, Antonio Rizzi e Salvatore Orlando

Comitato editoriale: Francesco Fantechi, Daniele Imbruglia, Mario Mauro, Edoardo Messineo, Federico Pistelli, Tommaso Polvani, Martina Rodovero.

© Author(s)

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

INDICE

<i>Presentazione</i>	p. IX
1. ADDIS F., <i>Autotutela contrattuale</i>	p. 3
2. ALESSI R., <i>Il controllo di vessatorietà come banco di prova del rapporto autonomia privata/legge: il percorso accidentato della Corte di Giustizia</i>	p. 49
3. ANGELONE M., <i>Giudici e Autorità indipendenti: concorrenza e sinergia tra rimedi</i>	p. 91
4. ASTONE M., <i>Right to be forgotten online e il discutibile ruolo dei gestori dei motori di ricerca</i>	p. 119
5. AZZARRI F., <i>I diritti dei nati da gestazione per altri e i limiti costituzionali dell'ordine pubblico</i>	p. 133
6. BARBA A., <i>Capacità del consumatore e regolazione conflittuale del mercato</i>	p. 179
7. BARBA V., <i>Divieto di patti successori e contratto post mortem</i>	p. 219
8. BARENGHI A., <i>Precisazioni sull'attribuzione di opere d'arte</i>	p. 269
9. BARGELLI E., <i>Locazione abitativa e sostenibilità del canone oltre l'emergenza</i> ..	p. 287
10. BATTELLI E., <i>Il contratto di "pacchetto turistico" nei rapporti tra codice civile, codice del turismo e codice del consumo</i>	p. 313
11. BERTELLI F., <i>I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza</i>	p. 349
12. BILOTTI E., <i>Dignità della persona e interesse del minore nel dibattito sul riconoscimento della cd. genitorialità d'intenzione in caso di nascita da madre surrogata</i>	p. 391
13. BONILINI G., <i>Prelazione, e «alienazione» di un diritto</i>	p. 449
14. BUCELLI A., <i>L'«algebra del diritto» (appunti per una ricerca)</i>	p. 461
15. BUSNELLI F.D., <i>Immagini vecchie e nuove nella tutela della salute del minore</i> ...	p. 495

16. CAMARDI C., <i>Mancata cooperazione all'adempimento e risoluzione del contratto</i>	p. 521
17. CAPALDO G., <i>Dalla governance degli enti privati alla regolazione del mercato unico sostenibile</i>	p. 551
18. CARAPEZZA FIGLIA G., <i>Locazioni commerciali e sopravvenienze da Covid-19. Riflessioni a margine delle prime decisioni giurisprudenziali</i>	p. 589
19. CARLEO R., <i>Responsabilità sanitaria e onere della prova: il ruolo della cartella clinica elettronica</i>	p. 611
20. CATERINI E., <i>Uso esclusivo, tipicità dei diritti reali e autonomia negoziale</i>	p. 631
21. CAVALLARO M., <i>Tutela dei risparmiatori e salvaguardia dell'interesse pubblico nella vicenda dei buoni postali trentennali</i>	p. 655
22. CENINI M., <i>Pandemia, sopravvenienze e globalizzazione</i>	p. 677
23. CIOFFI C.B.N., <i>La trasparenza della causa dei contratti derivati</i>	p. 695
24. CIPRIANI N., <i>Appunti sul giudizio di meritevolezza del contratto</i>	p. 741
25. CORDIANO A., <i>Cessazione, riduzione e aumento della prestazione alimentare tra funzioni solidaristiche e istanze di autoresponsabilità</i>	p. 767
26. CREA C., <i>Argomento morale, pluralismo 'culturale' e semantica dei marchi</i>	p. 803
27. D'AMICO G., <i>L'insostituibile leggerezza della fattispecie</i>	p. 837
28. DELFINI F., <i>Norme dispositive e determinazione del contenuto del contratto</i>	p. 865
29. DEPLANO S., <i>Dignità della persona e stati intersessuali</i>	p. 895
30. DI NELLA, <i>Smart Contract, Blockchain e interpretazione dei contratti</i>	p. 933
31. DI ROSA G., <i>La persona oltre il mercato. La destinazione del corpo post mortem</i>	p. 995
32. EMILIOZZI E.A., <i>Le firme elettroniche</i>	p. 1029
33. FACCIOLO M., <i>La natura della responsabilità del medico dipendente nel dialogo fra legge, dottrina e giurisprudenza</i>	p. 1043
34. FARINA V., <i>Problemi vecchi e nuovi in tema di data certa e fallimento</i>	p. 1059
35. FEMIA P., <i>Opposizione ermeneutica ed effettività</i>	p. 1107

36. FICI A., *I “presupposti negoziali” dell’“amministrazione condivisa”: profili di diritto privato* p. 1151
37. FOGLIA M., *Divagazioni sul diritto alla felicità (fra legge e giudice)*p. 1185
38. FOLLIERI L., *Disposizione di un bene del fondo patrimoniale: appunti sul rapporto fra principio consensualistico e trascrizione*p. 1203
39. FRANZONI M., *Il contratto d’accertamento: un paradosso*p. 1235
40. FREZZA G., *Usucapione decennale e i rapporti fra trascrizione e buona fede*p. 1259
41. GABRIELLI E., *Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell’operazione economica* p. 1279
42. GALLARATI A., *Il «contratto» figurato ex articolo 23 tuf*p. 1313
43. GALLO P., *Le restituzioni contrattuali tra retroattività ed irretroattività*p. 1353
44. GAMBINO F., *Il problema della «certezza» nell’impiego della buona fede contrattuale*p. 1395
45. GARACI I., *Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell’ambiente digitale*p. 1405
46. GENOVESE A., *La clausola di recesso*p. 1439
47. GIANNINI M., *Prodotti di finanza sociale ed effettività delle tutele*p. 1465
48. GORASSINI A., *Relazioni affettive a struttura variabile non frattale: qual è il confine ultimo del concetto giuridico di famiglia?*p. 1495
49. GORGONI A., *Diritti e principi a proposito dello stato di figlio da procreazione medicalmente assistita* p. 1505
50. GRANELLI C., *Pratiche commerciali scorrette: alla vigilia del recepimento della direttiva 2019/2161/UE*p. 1569
51. GRISI G., *La quarantena dei contratti di durata*p. 1593
52. GRONDONA M., *L’ermeneutica giuridica fra politica e diritto, ovvero: alla ricerca dell’ordine (premesse per una discussione)* p. 1633
53. GROSSI P., *La storia del diritto in una facoltà giuridica, oggi*p. 1665
54. IAMICELI P., *Nullità parziale e integrazione del contratto: riflessioni sul diritto del consumatore a un rimedio effettivo, proporzionato e dissuasivo*p. 1687

55. IMBRENDA M., *Persona e scelte di consumo fra conoscenze neuroscientifiche e nuove frontiere tecnologiche*p. 1753
56. IMBRUGLIA D., *Restituzioni ed effettività della tutela*p. 1783
57. LANDINI S., *Risarcimento mediante rendita. La funzione previdenziale della responsabilità civile* p. 1803
58. LASSO A., *Riflessioni su autonomia privata e persona umana*p. 1815
59. LECCESE E., *L'ambiente: dal codice ambientale alla costituzione, un percorso al contrario? (riflessioni intorno ai progetti di legge per l'inserimento dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale tra i principi fondamentali della costituzione)*p. 1843
60. LENZI R., *L'affidamento fiduciario tra tipo e categoria*p. 1891
61. LISELLA G., *Circonvenzione d'incapace: annullamento del testamento e inimpugnabilità post mortem del matrimonio? analisi di una significativa vicenda giudiziaria* p. 1921
62. LOBUONO M., *Garanzie fideiussorie dell'appaltatore e raggruppamenti di imprese*p. 1935
63. LONGOBUCCO F., *Interpretazione filoconcorrenziale ed efficienza regolativa degli istituti civilistici*p. 1967
64. LUCCHINI GUASTALLA E., *Emergenza Covid-19 e diritto privato: quali rimedi?..*p. 1985
65. LUCIFERO N., *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nel contesto normativo riformato dal d. Lgs. 198/2021*p. 2005
66. MACARIO F., *Rinegoziazione del contratto e obbligo di rinegoziare: dai problemi dell'emergenza covid-19 alla 'modernizzazione' del diritto contrattuale ...*p. 2037
67. MAUGERI M., *Il contratto con il consumatore nell'UE fra ordoliberalismo e altri neoliberalismi* p. 2071
68. MAURO M., *La vendita online di prodotti alimentari: procedimento di conclusione del contratto e rimedi*p. 2093
69. MAZZAMUTO S., *Una lunga storia: i progetti di codificazione europea sul contratto*p. 2143
70. MELI M., *Persona, mercato e cambiamenti climatici*p. 2191
71. MESSINEO E., *Fenomenologia della gestazione per altri. Appunti per un approccio rimediabile*p. 2221

72. MESSINETTI R., <i>Salute, cura, libertà. Attualità della costituzione in tempo di pandemia</i>	p. 2261
73. MEZZANOTTE F., <i>Effettività delle tutele e funzioni della responsabilità civile (dalla prospettiva del 'danno antitrust')</i>	p. 2305
74. MICKLITZ H.W., <i>Diritto regolamentare e privato europeo – tra eleganza neo-classica e pasticche postmoderno</i>	p. 2347
75. MINERVINI E., <i>La prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ed i versamenti in conto corrente: l'onere dell'allegazione e l'onere della prova</i>	p. 2385
76. MONTECCHIARI T., <i>Diritti della persona e responsabilità civile nell'era digitale</i>	p. 2415
77. MONTINARO R., <i>Responsabilità da prodotto difettoso e tecnologie digitali tra soft law e hard law</i>	p. 2443
78. MORACE PINELLI A., <i>È tempo di abrogare la separazione giudiziale</i>	p. 2495
79. MOSCATI E., <i>Rent to buy: un nuovo contratto tipico. luci e ombre della legislazione novellistica</i>	p. 2523
80. NAPPI F., <i>Enti no profit e regole di mercato: il progetto di un caso "in uso accademico"</i>	p. 2573
81. NERVI A., <i>Dalla disciplina delle emissioni inquinanti al ruolo del diritto privato nella tutela ambientale. appunti per una ricerca</i>	p. 2583
82. NICOLUSSI A., <i>Autonomia delle parti e degiurisdizionalizzazione in separazione e divorzio</i>	p. 2605
83. NIVARRA L., <i>Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale</i>	p. 2729
84. NONNE L., <i>"Le parole tra noi leggere": la topica dei rimedi e il problema della forma nel pactum fiduciae immobiliare</i>	p. 2757
85. ONORATO M., <i>Accordi a sfavore di terzo?</i>	p. 2795
86. ORLANDI M., <i>Silentium legis</i>	p. 2823
87. ORLANDO S., <i>Le figure sintomatiche nel diritto privato</i>	p. 2857
88. PAGLIANTINI S., <i>In memoriam del consumatore medio</i>	p. 2879
89. PALADINI M., <i>I contratti infettati dal Covid: ruolo e implicazioni della "buona fede"</i>	p. 2909

90. PARENTE F., <i>Ricerca scientifica, sperimentazione e brevetto biotecnologico: le ragioni di una tutela</i>	p. 2935
91. PASQUINO T., <i>I ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione Europea</i>	p. 2965
92. PASSAGNOLI G., <i>Liberalità indirette e patto di famiglia</i>	p. 3001
93. PATTI F.P., <i>Concorrenza tra ordinamenti e ricodificazione nel contesto europeo</i>	p. 3015
94. PATTI S., <i>Note in tema di presunzioni semplici</i>	p. 3041
95. PENNASILICO M., <i>Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza</i>	p. 3075
96. PERLINGIERI G., <i>Rilevabilità d'ufficio e sanabilità dell'atto nullo, dieci anni dopo</i>	p. 3125
97. PESCATORE V., <i>Diritto all'identità personale e divieto dei 'trattamenti di conversione'</i>	p. 3187
98. PILIA C., <i>La responsabilità sociale nella crisi pandemica Covid-19</i>	p. 3221
99. PIRAINO F., <i>Garanzia per i vizi nella vendita e tempo: il nodo della durata e della prescrizione</i>	p. 3291
100. PIRILLI D., <i>Tra prassi, legislazione e ruolo degli interpreti: l'esempio di alcune clausole del contratto di assicurazione</i>	p. 3369
101. PISTELLI F., <i>Il controllo del rischio finanziario nel contratto</i>	p. 3389
102. PLAIA A., <i>Per una responsabilità medica "razionalmente credibile"</i>	p. 3419
103. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., <i>Il danno "da reato". Verso una nuova sistematica del danno risarcibile</i>	p. 3435
104. PROTO PISANI A., <i>Brevi note sull'art. 844 cc. e sul rilievo dei valori nell'interpretazione della legge</i>	p. 3475
105. PROTO M., <i>Garanzia per vizi della cosa venduta: onere probatorio e diritto a un rimedio effettivo</i>	p. 3485
106. PUTORTI V., <i>Patrimonio digitale e successione mortis causa</i>	p. 3507
107. RENDA A., <i>Il donation-based crowdfunding</i>	p. 3543
108. RENDE F., <i>Abus de dépendance e controllo del regolamento contrattuale</i>	p. 3599

109. RICCI F., <i>Le nuove scritture nell'era del documento informatico</i>	p. 3639
110. RIZZI A., <i>L'autonomia privata nelle crisi di sistema</i>	p. 3677
111. RIZZO N., <i>Il problema delle concause dell'evento dannoso nella costruzione del modello civile di causalità giuridica: introduzione a una teoria</i>	p. 3729
112. ROBLES M., <i>Per una "grammatica" (negoziale) dei conflitti ambientali</i>	p. 3799
113. ROSSI CARLEO L., <i>La violazione del dovere di fedeltà fra «prisma della violazione del rapporto e dell'interesse leso» e prisma della violazione dei diritti fondamentali</i>	p. 3839
114. ROSSI F., <i>Contratti del minore e responsabilità per i danni prodotti alla parte capace</i>	p. 3853
115. RUSSO T.V., <i>L'arma letale della buona fede. Riflessioni a margine della 'manutenzione' dei contratti in seguito alla sopravvenienza pandemica</i>	p. 3877
116. SALANITRO U., <i>A Strange Loop. La procreazione assistita nel canone della Corte costituzionale</i>	p. 3909
117. SARDINI A., <i>Se conoscere le proprie origini non è (sempre) possibile</i>	p. 3927
118. SARTORIS C., <i>Antitrust e rimedi contrattuali effettivi. Il banco di prova delle fideiussioni omnibus</i>	p. 3955
119. SCAFFIDI D., <i>Profili critici del sindacato di liceità e meritevolezza del patto parasociale con opzione put a prezzo predeterminato</i>	p. 3987
120. SCAGLIONE F., <i>Interessi della persona e tutela del credito</i>	p. 4027
121. SCOGNAMIGLIO C., <i>Per una lettura in chiave funzionale del 'sistema' delle invalidità</i>	p. 4051
122. SCOTTI A., <i>La disciplina della cartolarizzazione dei crediti tra esigenze di tutela dei debitori ceduti ed esigenze di tutela degli investitori</i>	p. 4081
123. SINISCALCHI A.M., <i>La responsabilità medica tra novità legislative e recenti indirizzi giurisprudenziali</i>	p. 4105
124. SIRENA P.– BRIZZOLARI V., <i>Surrogazione reale a seguito dell'impossibilità sopravvenuta della restituzione dell'indebitato</i>	p. 4151
125. SIRGIOVANNI B., <i>Revisione del contratto al tempo del Covid-19</i>	p. 4168
126. TAMPONI M., <i>L'educazione religiosa del minore nella società multiculturale</i>	p. 4197

127. TESCARO M., <i>La responsabilità civile dell'hosting provider e il dialogo fra le Corti</i>	p. 4217
128. TROIANO O., <i>Rinnovamento giuridico e riforma dei codici civili</i>	p. 4231
129. UDA G.M., <i>La buona fede nell'esecuzione del contratto tra clausole e principi generali</i>	p. 4251
130. VALONGO A., <i>Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati alla luce della legge 7 aprile 2017, n. 47</i>	p. 4301
131. VENOSTA F., <i>Divisione ereditaria e nullità "urbanistiche"</i>	p. 4337
132. VENTURELLI A., <i>Violazione del principio di buona fede e rimedi in un recente progetto di codificazione latinoamericana</i>	p. 4365
133. VENUTI M.C., <i>Solidarietà post-coniugale, assegno di divorzio e autonomia privata</i>	p. 4405
134. VERDICCHIO V., <i>La permuta internazionale e il diritto uniforme della vendita</i>	p. 4451
135. VILLANACCI G., <i>La variegata disciplina rimediale nel riequilibrio contrattuale.</i>	p. 4487
136. VIRGADAMO P., <i>Ripudio subito o divorzio ricercato? La sostanza dei concetti e le insidie dei preconcetti</i>	p. 4507
137. ZACCARIA A., <i>L'insostenibile "pesantezza" del canone. Onirismi giuridici da Covid-19</i>	p. 4529
138. ZACCHEO M., <i>Il controllo delle sopravvenienze nell'era della crisi</i>	p. 4541
139. ZOPPINI A., <i>Diritto privato generale, diritto speciale, diritto regolatorio</i>	p. 4569

SARA LANDINI
Professore ordinario di diritto privato
Università di Firenze

RISARCIMENTO MEDIANTE RENDITA. LA FUNZIONE PREVIDENZIALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

SOMMARIO: 1. I contributi di Giuseppe Vettori alla teoria della responsabilità civile. – 2. Le differenti forme di risarcimento nel codice civile. – 3. Risarcimento e rendita nel codice civile.

1. I contributi di Giuseppe Vettori alla teoria della responsabilità civile.

Tra gli autori che hanno contribuito ad interpretazioni evolutive del quadro normativo della responsabilità civile cogliendo il dialogo tra le corti e le spinte che provenivano dal diritto comunitario e dal diritto straniero, merita un ruolo di rilievo l'Onorato che ha sottolineato a più riprese come la riparazione delle vittime e la finalità deterrente nei confronti del danneggiante siano nel tempo divenute prevalenti rispetto ad altre finalità della responsabilità civile pur nella polifonia degli interpreti non sempre armonica¹.

Nella quantificazione delle perdite subite dal danneggiato spicca, nei Suoi contributi, una rivalutazione della condotta del danneggiante e l'impiego di azioni più efficienti a tutela di interessi collettivi o diffusi.

¹ Ricordiamo in particolare VETTORI, *Responsabilità civile fra funzione compensativa e deterrente*, in *Pers. merc.* 2008 e in *Liber Amicorum* per Francesco D. Busnelli, 2008, Milano, pp. 691 ss.; ID., *Danno non patrimoniale e diritti inviolabili*, in *Obbl. contr.*, 2009, pp. 103 ss.; ID., *Persona e responsabilità civile*, in ID. (a cura di), *Il danno risarcibile*, 2004, Padova, pp. 1 ss.; ID., *Privacy e diritti dell'interessato*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, pp. 885 ss.

In recenti pronunce, la responsabilità civile sembra orientarsi secondo una nuova mutazione, su cui speriamo di sollecitare un dialogo con l'Onorato: si potrebbe parlare di una funzione previdenziale laddove l'ammontare del credito di risarcitorio sia finalizzato a fornire sostegno economico rispetto ad un danno perdurante nel tempo.

Volendo richiamare sul punto uno dei più recenti casi, ricordiamo che il Tribunale di Milano intervenuto con la sentenza del 14 maggio 2019². I giudici milanesi in ragione delle gravissime lesioni patite dalla vittima per imperizia dei sanitari che la ebbero in cura, per un importo superiore al milione di euro, hanno sancito che, ai fini della liquidazione del danno, non potendosi stabilire, in modo oggettivo, la durata presumibile della vita della danneggiata cui sarebbe legato l'ammontare delle spese dovute per la sua assistenza, si debba ricorrere al criterio di cui all'art. 2057 c.c. ove si prevede che: "quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia". Si tratta di una norma che prevede una particolare forma di risarcimento in caso di danni permanenti, distinti da quelli istantanei, caratterizzati per la natura permanente dell'interesse protetto e delle conseguenze dannose. Si tratta in genere di danni alla persona come un danno biologico, che porti ad una ridotta capacità lavorativa o di godimento della vita, in modo permanente o come il

² La sentenza è stata pubblicata in *Danno e resp.*, 2019, p. 647, con note di SCARPELLINO e di BRIZI. Sul tema si veda, ROSSETTI, sub art. 2057, in *Commentario E. Gabrielli, Dei fatti illeciti*, a cura di Carnevali, Torino, 2011, p. 590 ss.; FRANZONI, *Fatti illeciti*, in *Commentario al codice civile*, fondato da Scialoja-Branca, 1993; DONATO - MARIOTTI, *Il risarcimento in forma di rendita*, in *Dir. ed econ. assicuraz.*, 2009, pp. 914-915, il quali hanno anche compiuto un'indagine storica del fenomeno osservando come, sebbene il codice del 1865 non contenesse una disposizione analoga a quella di cui all'art. 2057, in giurisprudenza questa formula era impiegata. In alcuni casi i giudici disposero la liquidazione del danno non con un'indennità annua, come avvenuto fino ad allora, ma con il capitale corrispondente. Gli autori richiamano Cass. Milano, 18 maggio 1920, Cass. Milano, 25 maggio 1920 e Cass. Napoli, 31 luglio 1920, in *Dir. giur.*, 1920, p. 141.

danno ai prossimi congiunti in caso di decesso. Non potrebbe invece la norma riferirsi a lesioni di grande entità ma di natura temporale.

La norma non richiede una iniziativa di parte, anche se è evidente che in sede negoziale le parti possono accordarsi prevedendo un risarcimento in forma di rendita. Sarà il giudice a disporre la costituzione di una rendita a seguito di una valutazione “delle condizioni delle parti e della natura del danno”. Sul punto una risalente dottrina individuava tra le condizioni delle parti rilevanti: la scarsa attitudine del danneggiato alla prudente amministrazione del proprio patrimonio e la indigenza del responsabile. Quanto al danno si fa riferimento alla entità dello stesso e alla natura permanente che lo caratterizza³.

Dal principio espresso dai giudici milanesi, in assonanza con altri precedenti risulta che il risarcimento in forma di rendita trova applicazione nei casi in cui ricorrono le seguenti condizioni: il carattere permanente del danno e anche, questo in aggiunta rispetto ai suddetti criteri, l'impossibilità di stabilire una durata presumibile della vita⁴.

La funzione pare, qui, quella di commisurare il risarcimento al danno evitando compensazioni in eccesso o in difetto per la difficoltà di prevedere la durata della vita della vittima e anche per funzionalizzare il risarcimento al bisogno di assistenza e di cura della vittima nel prossimo futuro.

2. *Le differenti forme di risarcimento nel codice civile.*

³ DE CUPIS, *Fatti Illeciti*, in *Commentario al codice civile*, fondato da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 130.

⁴ Cfr. Cass., 20 febbraio 1958, n. 553, in *Mass. Giur. It.*, 1958, vol. XXVIII, c. 117 e in *Mass. Foro It.*, 1958, vol. XXVII, cc. 106-107; Cass. 24 maggio 1967, n. 1140, in *Mass. Foro It.*, 1967, vol. XXXVI, c. 322; Cass., 6 febbraio 1970, n. 264, in *Mass. Giur. it.*, 1970, vol. XL, c. 129 e in *Mass. Foro it.*, 1970, vol. XXXIX, c. 96; Cass., sez. III, 18 novembre 2005, n. 24451, in *Resp. civ.*, 2006, p. 637 e in *Nuova giur. civ.*, 2006, p. 1123; Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17514, in CED, n. 619451; Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2013, n. 26534, ined.; Trib. Milano 27 gennaio 2015, in *Nuova giur. civ.*, 2015, I, 621, con nota MAZZANTI; in *Resp. civ. e prev.*, 2015, 1637, con nota CHINDEMI; in *Riv. it. medicina legale*, 2015, 1605, con nota di FURLANETTO – MACRÌ.

Leggendo il codice civile si avverte come il legislatore abbia individuato differenti modalità di compensazione della perdita cagionata alla vittima dal fatto illecito.

Il risarcimento potrà avvenire attraverso il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla entità del danno cagionato.

Vi è poi il risarcimento in forma specifica. In base all'art. 2058 "Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore". I giudici hanno anche precisato la differenza rispetto al risarcimento per equivalente in denaro osservando come: "ai sensi del 2° comma dell'art. 2058 c.c., in virtù del quale, anche se il danneggiato abbia chiesto, quando possibile, la reintegrazione in forma specifica, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente ove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, la differenza fra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, mentre, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato"⁵. Ancora in caso di fatto illecito da spossessamento, in cui la restituzione del bene poteva valere a compensare la perdita del bene, la Cassazione ha accolto la domanda del danneggiato al risarcimento per equivalente considerando comunque il danno non compensabile con la mera restituzione del bene⁶.

⁵ Così Cass. 21 novembre 2017, n. 27546, in *Mass. Foro it.*, 2017.

⁶ "Atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite ex art. 2058, comma 2, c.c., salvo che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di specifica domanda in tal senso, aveva accordato all'originario attore un risarcimento per equivalente dopo avere accertato, con giudizio non più sindacabile in sede di legittimità, che il bene di sua proprietà ed occupato abusivamente dai convenuti era stato irreversibilmente inglobato nel loro terreno, rendendone impossibile la restituzione)": così Cass., 20 gennaio 2017, n. 1607, in *Mass. Foro it.*, 2017.

Una terza formula è appunto quella contenuta nell'art. 2057 c.c. che vede un risarcimento per equivalente corrisposto però non attraverso un pagamento una tantum, ma attraverso una rendita. La norma si chiude dicendo che in tal caso "il giudice dispone le opportune cautele". Potrà, come vedremo ad esempio, costituire apposite garanzie a tutela del credito, ad esempio ipoteche su beni del danneggiante, ecc.

La formula non risulta essere un caso italiano ma trova rispondenza anche in altri ordinamenti sia di *civil law* sia di *common law*.

Il sistema tedesco §§ 843-844, BGB, prevede il risarcimento in forma di rendita per gravi lesioni a carattere permanente; in senso analogo il Portogallo (art. 567 codice civile). Nel Regno Unito il giudice può disporre la corresponsione del danno in forma di rendita anche senza la richiesta o l'accordo delle parti (*Court Act* del 2003). Nello stato di New York può essere imposta la liquidazione rateale del 65% dei danni futuri quantificati complessivamente in misura superiore ai 500000 \$ (§ 5031, *New York Civil Practice Law and Rules*). Un esempio di particolare interesse lo troviamo in Spagna, con particolare riguardo alla prestazione indennitaria dell'assicuratore in caso di responsabilità da circolazione stradale. La recente *ley* n. 35/2015 ha riformato il sistema di calcolo dei danni derivanti dagli incidenti stradali e l'art. 41 prevede che il giudice, su richiesta delle parti, possa accordare la sostituzione totale o parziale del risarcimento previsto nella tabulazione della legge con una rendita vitalizia. L'art. 42 precisa che il giudice potrà imporre d'ufficio la costituzione di una rendita vitalizia a favore del danneggiato nel caso in cui tale soggetto sia un minore o un incapace e reputi tale tipologia di risarcimento l'opzione migliore per la tutela dei suoi interessi⁷. Non si hanno esempi analoghi nei paesi

⁷ *La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación vino a reformular el RDLeg 8/2004 que regulaba las lesiones sufridas en accidentes de tráfico.*

Artículo 41. Indemnización mediante renta vitalicia.

1. En cualquier momento las partes pueden convenir o el juez acordar, a petición de cualquiera de ellas, la sustitución total o parcial de la indemnización

dell'America Latina. In Israele la suprema corte riconosce la possibilità di un risarcimento attraverso un *periodic payment* laddove vi sia un danno alla persona permanente e non sia possibile stabilire esattamente la durata della vita talché non è possibile determinare con certezza l'ammontare del danno (*Supreme Court ruling C.A 7375/02, Carmel Hospital and Others v. Eden Malol and others* (31 marzo 2005)).

Dalla norma risultano aperti e da risolvere i seguenti interrogativi:

- le norme sul risarcimento dei danni alla persona di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005 – codice delle assicurazioni –, le quali prevedono solo il risarcimento per equivalente, sono di ostacolo all'applicazione dell'art. 2057 in ambito di assicurazione contro la responsabilità civile automobilistica? Si risponde solitamente di no in quanto tali norme speciali andranno lette in combinato con tutte le norme generali sui fatti illeciti⁸.

- fino a dove si spinge la discrezionalità del giudice? La norma lascia al giudice ampia discrezionalità limitandosi ad indicare i

fijada de acuerdo con el sistema establecido en esta Ley por la constitución de una renta vitalicia en favor del perjudicado.

2. *En todo caso, el juez puede acordar de oficio tal sustitución, al menos parcial, cuando se trate del resarcimiento de los perjuicios padecidos por menores o personas con capacidad modificada judicialmente y la estime necesaria para proteger más eficazmente sus intereses.*

Artículo 42. Cálculo de la renta vitalicia.

1. *Si la indemnización se establece en forma de renta vitalicia, su importe se calcula de modo que sea equivalente al capital de la indemnización que resulta de este sistema de acuerdo con la tabla técnica de coeficientes actuariales de conversión entre rentas y capitales (TT1) incluida en las bases técnicas actuariales a las que se refiere el artículo 48. Dicha renta se actualizará cada año de acuerdo con el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.*

2. *La renta vitalicia anual equivalente a la indemnización en capital se calcula dividiéndolo por un coeficiente actuarial que tiene en cuenta:*

a) *la duración vitalicia,*

b) *el riesgo de fallecimiento del perjudicado o del lesionado, que se determina mediante las tablas actuariales de mortalidad utilizadas en esta Ley, y*

c) *la tasa de interés de descuento, que tiene en cuenta la inflación.*

3. *La renta anual puede fraccionarse en períodos inferiores, dividiéndose en tal caso por meses o por el período temporal que corresponda.*

⁸ ROSSETTI, *op. cit.*, p. 592 ss.

criteri di valutazione. Va detto che la indeterminatezza della durata della vita e quindi il rischio di creare condizioni di *over* o di *under compensation* ad avviso di chi scrive dovrebbe aver un ruolo importante.

3. *Risarcimento e rendita nel codice civile.*

La lettera dell'art. 2057 sembra lasciare la scelta tra un pagamento *tantum* e la corresponsione di una rendita al giudice che può stabilire una rendita per compensare il danno permanente consistente nella soppressione o nella menomazione di attività del soggetto con necessità di mezzi di sussistenza.

Stante la genericità della lettera della legge si potrà avere una costituzione di un contratto di rendita attraverso una sentenza del giudice che dovrà indicare, anche servendosi di una consulenza attuariale:

-l'importo delle rate (variabile o costante); potrebbero anche essere previsti meccanismi di adeguamento in caso di miglioramento delle condizioni della vittima attraverso *smart contracts*. Si supererebbe così uno dei problemi pratici evidenziati dalla letteratura relativi alla possibile necessità di variare gli importi nel tempo⁹;

- la durata (limitata o illimitata)
- la decorrenza (immediata o differita)
- la periodicità
- la scadenza delle rate

Per tale forma di compensazione, la rendita consente di far meglio aderire la misura del risarcimento alla natura e alla durata del danno.

Siamo in presenza di un danno pro futuro che si distingue dal lucro cessante che comunque può essere quantificato *ex ante* e corrisposto attraverso un risarcimento per equivalente in un'unica soluzione. Si parla infatti di lucro cessante inteso come mancato guadagno che deve essere provato, anche solo in via presuntiva, sia nell'*an* sia nel *quantum* ¹⁰.

⁹ ROSSETTI, *op. cit.*, p. 607.

¹⁰ Si veda da ultimo Cass., 8 marzo, 2018, n. 5613: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale,

Ancora siamo in una situazione diversa dal danno da perdita di chance che pure viene liquidato *ex ante* per quanto sulla base della mera probabilità di un effetto futuro (perdita di chance).

Il danno da perdita di occasioni ha trovato ampi riconoscimenti, in particolare in materia lavoristica, come “concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non [...] una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione”¹¹.

presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito; (nella fattispecie, relativa alla revoca illegittima da parte del cliente di un incarico di mediazione immobiliare, la s.c. ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che il danno subito dal mediatore potesse essere liquidato parametrandolo alle provvigioni che egli avrebbe incassato ove avesse portato a termine l'incarico, basandosi sulla sola circostanza che, al momento della revoca, avesse ricevuto numerose proposte di acquisto del bene oggetto del contratto)”.

¹¹ Cfr. Cass., 11 dicembre 2003, n. 18945, in *Giust. civ. mass.*, 2003; Cass., 21 luglio 2003, n.11322, in *Foro it.*, 2004, I, 155 con nota di FAELLA; Cass., 12 giugno 2003, n. 9472, *ivi*; Cass., 20 aprile 2002, n. 5766, *ivi*; Cass., 23 novembre 1998, n. 11877, *ivi*, 1998; Cass., 19 dicembre 1997, n. 11522, in *Giust. civ. mass.* 1997. Per la giurisprudenza di merito v. Trib. Bologna, 20 gennaio 2003, in *Danno e resp.*, 2003, p. 878 con nota di BITETTO; Trib. Pinerolo, 14 gennaio 2003, in *Giur. merito*, 2003, 5; Trib. Milano, 30 novembre 2001, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2002, p. 109 con nota di GUARISO; C. App. Venezia 24 maggio 2000, in *Giur. circ. e sinistri*, 2001, p. 477; Trib. Milano, 22 febbraio 2000, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2000, p. 446; Trib. Roma 20.3.1987, in *Giur. it.*, 1987, p. 337.

In dottrina BUSNELLI, *Perdita di una “chance” e risarcimento del danno*, nota a App. Parigi 6.3.1964, in *Foro it.*, 1965, IV, p. 47 ss.; BOCCHIOLA, *Perdita di una “chance” e certezza del danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, p. 55; PRINCIGALLI, *Perdita di “chances” e danno risarcibile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, p. 315; PONTECORVO, *La responsabilità da perdita di chance*, in *Giust. civ.*, 1997, II, p. 447 ss.

La figura del danno da perdita di chances ha trovato particolare impiego da parte della giurisprudenza francese. Per indicazioni v. CHABAS, *La perdita di*

Con riferimento ad ipotesi di responsabilità per lesione del diritto di salute la Cassazione ha fatto da tempo impiego di tale figura ai fini della quantificazione del danno da risarcire precisando come la perdita di *chances* rappresenti una voce di danno distinta dal danno biologico in quanto “costituisce un'ipotesi di danno patrimoniale futuro, come tale risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità delle verificazione futura del danno”¹².

Il danno da perdita di *chance*, quindi, rappresenta una voce del danno - conseguenza inteso come futuribile detrimento che trovi la propria causa determinante in una lesione certa ed attuale di una situazione giuridica soggettiva¹³.

La rendita deve essere inoltre distinta da forme di rateizzazione. L'art. 2057 non si limita ad individuare una forma di rateizzazione in caso di danni di grossa entità, ma individua una specifica funzione previdenziale della responsabilità civile che in caso di danni permanenti alla persona deve porre a riparo la vittima dai rischi

Chance nel diritto francese della responsabilità civile, in *Resp. civ. prev.*, 1996, p. 227.

¹² Così Cass., 27 luglio 2001, n. 10291, in *Giust. civ. mass.*, 2001.

¹³ Le nostre ricostruzioni sono fondate sulla premessa teorica che nel sistema di responsabilità civile sarebbero distinguibili un danno evento, rappresentato dalla lesione di un interesse meritevole di tutela, e un danno conseguenza, rappresentato dalle perdite patrimoniali e non determinate dalla suddetta lesione. Per tale ricostruzione cfr. DEGENKOLB, *Der spezifische Inhalt des Schadenersatzes*, in *AcP*, 1890, p. 1ss.

In Italia più recentemente tale distinzione trova seguito in RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962, p. 26; CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza*, Padova, 1966, p. 390. Da ultimo FRANZONI, *Fatti illeciti, Commentario al codice civile*, fondato da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, p. 721. Non vi è però uniformità di orientamenti, sul punto, nella dottrina italiana. V. infatti quanto osservato da CASTRONOVO, “*Danno biologico*” *senza miti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 3 ss.; VISINTINI, *I fatti illeciti*, Padova, 1987, I, p. XIX ss.; ID., *Trattato breve sulla responsabilità civile*², Padova, 1999, p. 373; ALPA, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da G. Alpa, vol. IV, Milano, 1999, p. 608; ID., *Diritto della responsabilità civile*, Bologna-Roma, 2003, p. 12.

conseguenti alla menomazione o alla perdita della sua capacità lavorativa a causa dell'evento dannoso. Nella plurifunzionalità della responsabilità civile accanto ad una funzione compensatoria e di deterrenza rispetto agli illeciti vi è una funzione anche più propriamente previdenziale¹⁴.

In questi casi l'entità del risarcimento è legata al rischio demografico della durata della vita e al fine di evitare problemi di sotto o di sovra compensazione, il legislatore ha individuato la formula della rendita che, se questa è la lettura da dare dell'art. 2057, non dipende dalla volontà del danneggiato, a differenza di quanto accade per la formula del risarcimento in forma specifica.

Il legislatore richiede inoltre che debbano essere anche previste apposite cautele per impedire che il danneggiante venga meno ai propri impegni. Si potrà pertanto imporre la costituzione di garanzie reali o personali. Con sentenza si potrà costituire ipoteca sui beni del danneggiante.

Si danno inoltre altri possibili esempi di cautele¹⁵:

- 1- costituzione di una rendita mediante cessione di un capitale o alienazione di un immobile;
- 2- acquisto di titoli da parte del debitore di cui l'obbligato ha la titolarità e il danneggiato l'usufrutto.
- 3- stipulazione di una polizza vita a vita intera con premio unico versato dal responsabile.

Il danneggiato verrebbe risarcito mediante le cedole che incasserebbe per tutte la propria sopravvivenza, alla di lui morte gli eredi incasserebbero il capitale. In questo caso diventa però difficile calcolare il premio unico nei casi in cui il danno è non solo


¹⁴ Sulla plurifunzionalità della responsabilità civile si veda P. PERLINGIERI, *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. Dir. civ.*, 2011, p. 119 ss.; PATTI, *Il risarcimento del danno e il concetto di prevenzione*, in *La resp. civ.*, 2009, p. 165 ss.; ROPPO, *Responsabilità oggettiva e funzione deterrente. Note sparse*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2008, 288 ss.; MONATERI, *La responsabilità civile*, Torino, 1998, p. 19; RODOTÀ, *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 595 ss.

¹⁵ ROSSETTI, *op. cit.*, p. 599.

permanente ma anche incerto perché legato ad un rischio demografico (la durata in vita dell'assicurato).

Laddove il danneggiante sia assicurato, la presenza della compagnia sarà garanzia del pagamento. Riterrei quindi che, quando il debitore finale, in virtù di un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile del danneggiante, anche ove non sia prevista azione diretta del terzo danneggiato, sia una compagnia di assicurazione, la solidità patrimoniale della stessa trova specifiche garanzie nella vigilanza dell'autorità di controllo e non sono necessarie ulteriori cautele. Né il fatto che la compagnia non sia autorizzata ad operare nel ramo vita, in cui è previsto il pagamento della rendita, dovrebbe essere di ostacolo in quanto la rendita in questa ipotesi è una forma di esecuzione della prestazione indennitaria. È forse questo l'aspetto che richiede più attenta riflessione nei casi in cui non vi è una compagnia alle spalle del responsabile, si pensi alle aziende ospedaliere che operano in "autoassicurazione".

ISBN 979-12-210-1540-9



9 791221 015409